

DELIBERAZIONE 26 MAGGIO 2026

191/2026/R/GAS

**APPROVAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E MISURA DEL GAS
NATURALE PER L'ANNO 2027 E RIDETERMINAZIONE DEI RICAVI DI RIFERIMENTO 2026**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1388^a riunione del 26 maggio 2026

VISTI:

- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, recante norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che abroga la direttiva 2009/73/CE;
- il regolamento (UE) 2017/460 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un Codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas (di seguito: Codice TAR);
- il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla *governance* dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER);
- il regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee (Regolamento TEN-E);
- il regolamento (UE) 2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia;
- il regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che abroga il regolamento (CE) n. 715/2009 (di seguito: regolamento (UE) 2024/1789);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni con legge 11 settembre 2020, n. 120;

- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come convertito con modificazioni con legge 29 luglio 2021, n. 108;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, come convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2022, n. 91;
- la legge 30 dicembre 2023, n. 214;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 22 dicembre 2000, di individuazione dell'ambito della Rete Nazionale di Gasdotti, e suoi successivi aggiornamenti, da ultimo con decreto direttoriale 9 settembre 2025 (di seguito: decreto 9 settembre 2025);
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 29 settembre 2005, di individuazione dell'ambito della rete regionale, e suoi successivi aggiornamenti, da ultimo con decreto direttoriale 25 maggio 2023;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2025, di individuazione delle infrastrutture necessarie al *phase out* dell'utilizzo del carbone in Sardegna, che sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 2022 (di seguito: dPCM 10 settembre 2025);
- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 14 luglio 2023, n. 224, in materia di garanzie di origine;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02;
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e il relativo Allegato A (TIUC);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/GAS e il relativo Allegato A (TIB);
- la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2018, 468/2018/R/GAS e il relativo Allegato A (Requisiti minimi Piano);
- la deliberazione dell'Autorità 29 gennaio 2019, 27/2019/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 16 aprile 2019, 147/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 147/2019/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 16 aprile 2019, 148/2019/R/GAS e il relativo Allegato A (TISG);
- la deliberazione dell'Autorità 23 novembre 2021, 512/2021/R/GAS e il relativo Allegato A (RMTG);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/COM (di seguito: deliberazione 614/2021/R/COM) e il relativo Allegato A (TIWACC 2022-2027);
- la deliberazione dell'Autorità 3 maggio 2022, 195/2022/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2022, 279/2022/R/COM (di seguito: deliberazione 279/2022/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2022, 696/2022/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2022, 723/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 723/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2023, 72/2023/R/GAS;

- la deliberazione dell'Autorità 4 aprile 2023, 139/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 139/2023/R/GAS) e il relativo Allegato A (di seguito: RTTG 6PRT) e Allegato B;
- la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2023, 163/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 163/2023/R/COM) e il relativo allegato A (di seguito: TIROSS);
- la deliberazione dell'Autorità 23 maggio 2023, 220/2023/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2023, 234/2023/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2023, 496/2023/R/COM;
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2023, 497/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 497/2023/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 28 novembre 2023, 556/2023/R/COM;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2023, 589/2023/R/GAS, e il relativo Allegato A (RQTG);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 615/2023/R/EEL e il relativo Allegato A (RTTE);
- la deliberazione dell'Autorità 29 maggio 2024, 216/2024/R/GAS (di seguito: deliberazione 216/2024/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 28 novembre 2024, 513/2024/R/COM (di seguito: deliberazione 513/2024/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 11 marzo 2025, 88/2025/R/GAS (di seguito: deliberazione 88/2025/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2025, 130/2025/R/COM (di seguito: deliberazione 130/2025/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 15 aprile 2025, 170/2025/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 27 maggio 2025, 215/2025/R/GAS (di seguito: deliberazione 215/2025/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2025, 369/2025/R/GAS (di seguito: deliberazione 369/2025/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2025, 390/2025/R/COM (di seguito: deliberazione 390/2025/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 4 novembre 2025, 476/2025/R/COM (di seguito: deliberazione 476/2025/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 16 dicembre 2025, 556/2025/R/GAS (di seguito: deliberazione 556/2025/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 3 febbraio 2026, 16/2026/R/GAS (di seguito: deliberazione 16/2026/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 17 marzo 2026, 78/2026/R/COM (di seguito: deliberazione 78/2026/R/COM);
- il documento per la consultazione 22 aprile 2026, 135/2026/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 135/2026/R/GAS);
- il documento per la consultazione 12 maggio 2026, 165/2026/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 165/2026/R/GAS).

CONSIDERATO CHE, IN RELAZIONE AI CRITERI DI REGOLAZIONE TARIFFARIA COMUNI AI SERVIZI INFRASTRUTTURALI ENERGETICI:

- con la deliberazione 614/2021/R/COM, l'Autorità ha approvato i “Criteri per la determinazione e l'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2022-2027 (TIWACC 2022-2027)”;
- con la deliberazione 527/2022/R/COM, l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione dei criteri di regolazione secondo il modello ROSS-integrale, con la finalità di dare piena attuazione allo sviluppo della regolazione per obiettivi di spesa e di servizio, prospettando la presentazione da parte delle imprese regolate di piani di investimento per l'introduzione di elementi *forward looking* nell'ambito dei criteri ROSS;
- con la deliberazione 163/2023/R/COM, l'Autorità ha approvato i principi generali della regolazione per obiettivi di spesa e di servizio per il periodo 2024-2031 (TIROSS), disponendo, tra l'altro, le modalità di determinazione della quota di *slow money* (articolo 14) e di *fast money* (articolo 15) in funzione del tasso di capitalizzazione (articolo 42), anche al fine di garantire alle imprese la finanziabilità degli investimenti previsti;
- con la deliberazione 497/2023/R/COM, l'Autorità ha definito le modalità applicative dei criteri ROSS-base di cui al TIROSS per i servizi di trasporto gas, trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, a decorrere dal 2024 (di seguito: criteri applicativi ROSS, o anche criteri ROSS), e disposto modifiche e integrazioni del TIROSS e della RTTG 6PRT;
- in particolare, con la deliberazione 497/2023/R/COM, l'Autorità ha, tra l'altro:
 - a) introdotto disposizioni relative ai criteri di determinazione *ex ante* ed *ex post* dei tassi di rivalutazione dei costi di capitale e dei costi operativi, prevedendo che i tassi di rivalutazione vengano fissati in modo definitivo *ex post* con specifica deliberazione per tutti i servizi soggetti a criteri ROSS;
 - b) previsto che i tassi di capitalizzazione da utilizzare ai fini della definizione delle quote di *slow money* relative ai successivi due anni del periodo vengano aggiornati sulla base dei dati più recenti disponibili (c.d. meccanismo di *reopener*, comma 6.2); ai sensi del comma 37.4, per il servizio di trasporto tale aggiornamento è effettuato nel corso del 2025, per gli anni 2026 e 2027, come media dei tassi (effettivi e stimati) relativi agli anni 2023-2027;
- con la deliberazione 513/2024/R/COM, l'Autorità ha approvato l'aggiornamento del parametro *beta asset* e del tasso di remunerazione del capitale investito per il sub-periodo 2025-2027 per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas, determinando, per il servizio di trasporto e misura del gas naturale, il WACC pari a 5,5%, e il tasso rilevante ai fini della remunerazione delle immobilizzazioni in corso (cfr. comma 5.9 della RTTG 6PRT), pari a 4,2%; tali valori sono stati confermati, per l'anno 2026, con la deliberazione 476/2025/R/COM, con la quale l'Autorità ha verificato l'attivazione del meccanismo di *trigger* del WACC;

- con la deliberazione 130/2025/R/COM, l'Autorità ha modificato i criteri di rivalutazione dei costi di capitale per tutti i servizi infrastrutturali dell'energia e del gas, adottando, a decorrere dalle rivalutazioni rilevanti per le tariffe dell'anno 2025 (ossia per la costruzione dell'Indice con base 1 nell'anno 2024), il tasso di variazione dell'Indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione Europea relativo all'Italia (IPCA Italia), facendo riferimento all'indice generale pubblicato da Eurostat, in luogo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat;
- con la deliberazione 390/2025/R/COM l'Autorità ha integrato, in ottica evolutiva, la regolazione di cui al TIROSS, ed ha al contempo affinato i criteri di determinazione dei tassi di capitalizzazione per la fase di *reopener* per il biennio 2026-2027 e modificato, tenendo conto delle esigenze di semplificazione che si sono manifestate nella prima implementazione, l'istituto *Z-factor* a decorrere dal 2026; in particolare, l'Autorità ha disposto:
 - a) la revisione dei criteri di determinazione del tasso di capitalizzazione per gli anni 2026 e 2027 (c.d. fase di *reopener*), prevedendo che i tassi di capitalizzazione siano definiti come media dei tassi effettivi per gli anni 2023 e 2024 e stimati per gli anni 2025-2027, con l'applicazione di un tetto allo scostamento tra il tasso di capitalizzazione atteso *ex ante* per ciascuno degli anni 2026 e 2027, e il tasso di capitalizzazione medio pari al 5% (cfr. comma 37.5 della deliberazione 497/2023/R/COM);
 - b) la modifica dell'istituto dello *Z-factor*, prevedendo che venga accertato e riconosciuto *ex post*;
 - c) integrato la regolazione di cui al TIROSS in ottica evolutiva verso il c.d. ROSS integrale, attraverso l'introduzione di disposizioni in materia di *business plan*, *cost assessment*, e incentivazione alla corretta rivelazione della spesa per investimenti, e prevedendo, in via sperimentale per il 2026 e 2027, un meccanismo di incentivazione dell'efficienza realizzativa o prestazionale ad accesso facoltativo,
- con la deliberazione 78/2026/R/COM l'Autorità ha definito i parametri inflattivi relativi all'anno 2025 comuni ai servizi infrastrutturali energetici soggetti alla regolazione ROSS.

CONSIDERATO CHE, IN RELAZIONE AL QUADRO REGOLATORIO DI RIFERIMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO GAS:

- con la deliberazione 147/2019/R/GAS, recante la riforma dei processi di conferimento della capacità ai punti di uscita e di riconsegna della rete di trasporto, l'Autorità ha previsto, tra l'altro, conferimenti di capacità giornalieri in funzione di una capacità di trasporto convenzionale per i punti di riconsegna della distribuzione, decorrenti dal 1° ottobre 2023;
- con la deliberazione 723/2022/R/GAS, l'Autorità ha definito un meccanismo, sperimentale per il periodo 2023-2027, di incentivazione al mantenimento in esercizio delle reti di trasporto del gas naturale completamente ammortizzate tariffariamente;

- con la deliberazione 139/2023/R/GAS, l'Autorità ha stabilito i criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione (RTTG 6PRT, 2024-2027);
- con la deliberazione 216/2024/R/GAS, in sede di determinazione dei corrispettivi per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per l'anno 2025, l'Autorità ha disposto l'approvazione delle istanze ROSS per il servizio di trasporto gas, incluso il parametro *Z-factor* limitatamente agli anni 2024 e 2025 date le incertezze sulle previsioni di spesa, rimandando l'eventuale attivazione del parametro *Z-factor* per i restanti anni del periodo regolatorio a successive valutazioni;
- con la deliberazione 88/2025/R/GAS, l'Autorità ha espresso le proprie valutazioni sui Piani decennali di sviluppo delle reti di trasporto del gas naturale 2023, ai sensi dell'articolo 16, comma 6bis, del decreto legislativo 93/11;
- con la deliberazione 215/2025/R/GAS, l'Autorità ha determinato i corrispettivi per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per l'anno 2026, ai sensi dei criteri tariffari di cui alla RTTG 6PRT, e rideterminato i ricavi di riferimento relativi all'anno 2025 ai fini degli acconti derivati dal c.d. *tariff decoupling* di cui all'articolo 36bis della RTTG 6PRT; con la medesima deliberazione l'Autorità ha, tra l'altro, disposto di riconoscere transitoriamente le immobilizzazioni in corso per spese preliminari di progetto sostenute da Snam Rete Gas S.p.A. antecedentemente al 31 dicembre 2024 in adempimento ad obblighi normativi o regolamentari, e valutare l'opportunità di introdurre specifici criteri di riconoscimento di tali costi;
- con la deliberazione 556/2025/R/GAS, l'Autorità ha approvato le proposte dei ricavi ammessi del servizio di trasporto e misura del gas naturale relativi all'anno 2024 presentate dalle imprese di trasporto, e accertato un conguaglio del *tariff decoupling* complessivamente pari a circa 62 milioni di euro, che le imprese di trasporto hanno ricevuto da Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) ai sensi del comma 36bis.2;
- nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 279/2022/R/COM, l'Autorità ha pubblicato il documento per la consultazione 135/2026/R/GAS per l'attuazione del dPCM 10 settembre 2025 in materia di opere e infrastrutture necessarie al *phase out* dell'utilizzo del carbone in Sardegna.

CONSIDERATO CHE, IN RELAZIONE AI TASSI DI CAPITALIZZAZIONE E AI BUSINESS PLAN PER GLI ANNI 2026 E 2027:

- l'articolo 5 della deliberazione 390/2025/R/COM prevede che le imprese di trasporto siano tenute a presentare i tassi di capitalizzazione per gli anni 2026-2027, determinati in coerenza con le previsioni in materia di *reopener* dei tassi di capitalizzazione di cui alla deliberazione 497/2023/R/COM, entro il 31 dicembre 2025, ai fini della relativa approvazione definitiva in sede di rideterminazione dei ricavi di riferimento per l'anno 2026 ai sensi dell'Articolo 37.3bis della RTTG 6PRT; inoltre, l'articolo 6 della 390/2025/R/COM, stabilisce che le imprese di trasporto, non oltre il 31 gennaio 2026, presentino le previsioni di spesa operativa e di capitale relative agli anni 2026 e 2027 nell'ambito di una prima edizione, sperimentale, di *business plan* coerenti con le

previsioni di cui agli Articoli 44 e 45 del TIROSS; in ragione delle suddette previsioni:

- a) le imprese Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas (comunicazione del 31 dicembre 2025, prot. Autorità A/90576 di pari data, e comunicazione del 13 maggio 2026, prot. Autorità A/35612 del 14 maggio 2026), Energie Rete Gas S.r.l. (comunicazione del 31 dicembre 2025, prot. Autorità A/64 del 2 gennaio 2026 e, da ultimo, comunicazione del 18 maggio 2026, prot. Autorità A/35608 di pari data), Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. (comunicazione del 30 dicembre 2025, prot. Autorità A/90485 del 31 dicembre 2025), Metanodotto Alpino S.r.l. (comunicazione del 23 dicembre 2025, prot. Autorità A/89590 del 24 dicembre 2025), Netenergy Service S.r.l. (comunicazione del 30 dicembre 2025, prot. Autorità A/90495 del 31 dicembre 2025), Retragas S.r.l. (comunicazione del 2 febbraio 2026, prot. Autorità A/8145 del 4 febbraio 2026 e comunicazione del 18 maggio 2026, prot. Autorità A/36391 di pari data), SGI S.p.A. (comunicazione del 23 dicembre 2025, prot. Autorità A/89428 di pari data e comunicazione del 13 maggio 2026, prot. Autorità A/35609 del 14 maggio 2026) e Snam Rete Gas S.p.A. (comunicazione del 30 dicembre 2025, prot. Autorità A/90486 del 31 dicembre 2025 e comunicazione del 18 maggio 2026, prot. Autorità A/36452 di pari data), hanno presentato i tassi di capitalizzazione relativi agli anni 2026-2027, determinati come media dei tassi effettivi per gli anni 2023 e 2024 e stimati per gli anni 2025-2027 sulla base dei dati più recenti disponibili (c.d. meccanismo di *reopener*);
- b) le imprese Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas (comunicazione del 30 gennaio 2026, prot. Autorità A/7126 di pari data), Energie Rete Gas S.r.l. (comunicazione del 30 gennaio 2026, prot. Autorità A/7559 del 3 febbraio 2026), Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. (comunicazione del 30 gennaio 2026, prot. Autorità A/7416 del 2 febbraio 2026), Metanodotto Alpino S.r.l. (comunicazione del 30 gennaio 2026, prot. Autorità A/7223 di pari data), Netenergy Service S.r.l. (comunicazione del 29 gennaio 2026, prot. Autorità A/7112 del 30 gennaio 2026), Retragas S.r.l. (comunicazione del 2 febbraio 2026, prot. Autorità A/8145 del 4 febbraio 2026), SGI S.p.A. (comunicazione del 2 febbraio 2026, prot. Autorità A/8122 del 4 febbraio 2026) e Snam Rete Gas S.p.A. (comunicazione del 30 gennaio 2026, prot. Autorità A/7415 del 2 febbraio 2026), hanno presentato la prima edizione, sperimentale, dei *business plan* a supporto delle stime di spesa 2026 e 2027;
- nell'ambito del *business plan*, le imprese SGI S.p.A. e Snam Rete Gas S.p.A. hanno presentato istanza di accesso al meccanismo incentivante l'efficienza realizzativa e/o prestazionale di cui all'articolo 4 della deliberazione 390/2025/R/COM con riferimento ad alcuni interventi previsti entrare in esercizio nel biennio 2026-2027; ai sensi del medesimo articolo 4 della deliberazione 390/2025/R/COM, l'efficienza deve essere valutata rispetto a costi storici e/o *benchmark*; per la costruzione dell'indice di costo unitario di confronto rispetto al quale misurare l'efficienza, entrambe le imprese hanno proposto di utilizzare il costo unitario previsto dalla metodologia di stima dei

costi di cui ai criteri applicativi dell'analisi costi benefici, che risulta più elevato del costo unitario ad oggi stimato per le opere proposte;

- l'articolo 7 della deliberazione 390/2025/R/COM prevede disposizioni transitorie in materia di incentivazione alla corretta rivelazione alla spesa di capitale di cui all'articolo 46 del TIROSS, e in particolare che tale meccanismo di incentivazione sia applicato ai gestori che presentano i *business plan* ai sensi dell'articolo 6 della medesima deliberazione.

CONSIDERATO CHE, IN RELAZIONE AI RICAVI E ALLE DETERMINAZIONI TARIFFARIE PER IL 2026 E 2027:

- ai sensi del comma 37.1 della RTTG 6PRT, le imprese di trasporto presentano, entro il 31 marzo di ogni anno e sulla base della modulistica predisposta dalla Direzione Infrastrutture Energia, le proposte tariffarie per l'anno successivo, e i ricavi relativi all'anno di presentazione della proposta tariffaria rideterminati ai sensi del comma 37.3**bis** della RTTG 6PRT;
- con la comunicazione dell'11 marzo 2026 (prot. Autorità P/18945), è stata trasmessa alle imprese di trasporto la modulistica per l'elaborazione delle proposte tariffarie per l'anno 2027, e sono state fornite indicazioni per la rideterminazione dei ricavi di riferimento del 2026 (approvati con la deliberazione 215/2025/R/GAS);
- in applicazione delle previsioni di cui al comma 37.1 della RTTG 6PRT e tenendo conto delle indicazioni riportate nella sopra richiamata comunicazione, le imprese di trasporto hanno quindi presentato all'Autorità le proposte dei ricavi di riferimento per i servizi di trasporto e misura del trasporto relativi all'anno 2027, e di rideterminazione dei ricavi di riferimento relativi all'anno 2026 ai sensi del comma 37.3**bis** della RTTG 6PRT; in particolare:
 - a) Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, con la comunicazione del 31 marzo 2026 (prot. Autorità A/24440 del 1° aprile 2026), come successivamente modificata e integrata con le comunicazioni del 13 maggio 2026 (prot. Autorità A/35612 del 14 maggio 2026) e del 18 maggio 2026 (prot. Autorità A/36353 di pari data) a seguito delle risultanze istruttorie formulate con la comunicazione del 6 maggio 2026 (prot. Autorità P/33407);
 - b) Energie Rete Gas S.r.l., con la comunicazione del 31 marzo 2026 (prot. Autorità A/24346 del 1° aprile 2026), come successivamente modificata e integrata con le comunicazioni del 13 maggio 2026 (prot. Autorità A/35608 del 14 maggio 2026) e del 18 maggio 2026 (prot. Autorità A/35608 di pari data) a seguito delle risultanze istruttorie formulate con la comunicazione del 6 maggio 2026 (prot. Autorità P/33417);
 - c) Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A., con la comunicazione del 31 marzo 2026 (prot. Autorità A/24334 del 1° aprile 2026), come successivamente modificata e integrata con le comunicazioni del 13 maggio 2026 (prot. Autorità A/35567 del 14 maggio 2026) e del 18 maggio 2026 (prot. Autorità A/36451 di pari data) a seguito delle risultanze istruttorie formulate con la comunicazione dell'6 maggio 2026 (prot. Autorità P/33396);

- d) Metanodotto Alpino S.r.l., con la comunicazione del 31 marzo 2026 (prot. Autorità A/24170 di pari data), come successivamente modificata e integrata con le comunicazioni del 13 maggio 2026 (prot. Autorità A/35569 del 14 maggio 2026) e del 18 maggio 2026 (prot. Autorità A/36404 di pari data) a seguito delle risultanze istruttorie formulate con la comunicazione del 6 maggio 2026 (prot. Autorità P/33407);
- e) Netenergy Service S.r.l., con la comunicazione del 31 marzo 2026 (prot. Autorità A/24447 del 1° aprile 2026), come successivamente modificata e integrata con le comunicazioni del 11 maggio 2026 (prot. Autorità A/34609 di pari data) e del 13 maggio 2026 (prot. Autorità A/35336 di pari data) a seguito delle risultanze istruttorie formulate con la comunicazione del 6 maggio 2026 (prot. Autorità P/33407);
- f) Retragas S.r.l., con la comunicazione del 30 marzo 2026 (prot. Autorità A/23928 del 31 marzo 2026), come successivamente modificata e integrata con la comunicazione del 13 maggio 2026 (prot. Autorità A/35442 di pari data) a seguito delle risultanze istruttorie formulate con la comunicazione del 6 maggio 2026 (prot. Autorità P/33407);
- g) SGI S.p.A., con la comunicazione del 31 marzo 2026 (prot. Autorità A/24357 del 1° aprile 2026), come successivamente modificata e integrata con la comunicazione del 13 maggio 2026 (prot. Autorità A/35609 del 14 maggio 2026) a seguito delle risultanze istruttorie formulate con la comunicazione del 6 maggio 2026 (prot. Autorità P/33395);
- h) Snam Rete Gas S.p.A., con la comunicazione del 31 marzo 2026 (prot. Autorità A/24331 del 1° aprile 2026), come successivamente modificata e integrata con le comunicazioni del 13 maggio 2026 (prot. Autorità A/35566 del 14 maggio 2026) e del 18 maggio 2026 (prot. Autorità A/36452 di pari data) a seguito delle risultanze istruttorie formulate con la comunicazione del 6 maggio 2026 (prot. Autorità P/33414);
- nell'ambito delle comunicazioni di risultanze istruttorie, è stato evidenziato a tutte le imprese di trasporto, in termini generali:
 - a) la necessità di assicurare la coerenza tra tutti i dati e le informazioni riportate nei documenti che concorrono alle approvazioni tariffarie, inclusi i *business plan* e i dati rilevanti per la determinazione dei tassi di capitalizzazioni;
 - b) che i rilievi formulati costituiscono prime valutazioni strettamente funzionali alla determinazione dei corrispettivi tariffari dell'anno 2027, ma non esauriscono l'istruttoria relativa ai ricavi di competenza del 2026 e del 2027, per la quale l'Autorità si riserva la facoltà di effettuare ulteriori approfondimenti in sede di determinazione dei ricavi ammessi relativi ai medesimi anni;
- nello specifico, sulla base dei rilievi formulati:
 - a) la società Snam Rete Gas S.p.A. ha:
 - i. escluso costi emergenti inseriti a rettifica della *baseline* dei costi operativi, in coerenza con le disposizioni del TIROSS, come modificate con la deliberazione 390/2025/R/COM, in base alle quali la valutazione di eventuali costi emergenti è infatti effettuata *ex post*, nell'ambito dell'istruttoria di

- approvazione dei ricavi ammessi e dietro presentazione di apposita istanza di attivazione dei parametri *Y-factor* e *Z-factor*;
- ii. escluso dagli incrementi patrimoniali riconosciuti ai fini tariffari i costi afferenti a interventi valutati negativamente o sospesi ai sensi della deliberazione 88/2025/R/GAS di valutazione dei Piani decennali di sviluppo della rete di trasporto 2023;
 - iii. iscritto tra le immobilizzazioni immateriali gli incrementi patrimoniali relativi a spese preliminari di progetto sostenute in adempimento ad obblighi normativi o regolamentari e relative a progetti definitivamente abbandonati, in coerenza con la regolazione della trasmissione elettrica (cfr. 5.13 della RTTE);
 - iv. fornito informazioni accessorie relative agli interventi per i quali ha richiesto l'accesso al meccanismo di incentivazione all'efficienza realizzativa e prestazionale nell'ambito del *business plan*, mantenendo quale confronto il costo unitario originariamente proposto;
 - v. fornito elementi di dettaglio utili a ricostruire il calcolo del coefficiente *k* da applicarsi a decorrere dall'anno termico 2026-2027, in coerenza con la formula di cui al comma 15.2 della RTTG 6PRT; tale coefficiente, sulla base dei dati relativi all'ultimo anno termico disponibile (1° ottobre 2024 – 30 settembre 2025), risulta pari a 2,9, uguale a quello applicato nell'anno termico 2025-2026;
- b) Società Gasdotti Italia S.p.A. ha fornito informazioni accessorie relative agli interventi per i quali ha richiesto l'accesso al meccanismo di incentivazione all'efficienza realizzativa e prestazionale nell'ambito del *business plan*, mantenendo quale confronto il costo unitario originariamente proposto;
 - c) la società Energie Rete Gas S.r.l. ha escluso dal tasso di capitalizzazione proposto per gli anni 2026-2027 le previsioni di spesa di capitale afferenti agli interventi valutati negativamente o sospesi ai sensi della deliberazione 88/2025/R/GAS, in coerenza con quanto ammissibile ai fini tariffari;
- inoltre, nell'ambito delle proposte tariffarie:
 - a) Società Gasdotti Italia S.p.A. e Snam Rete Gas S.p.A. hanno presentato istanza per l'incentivo al mantenimento in esercizio di reti completamente ammortizzate di cui alla deliberazione 723/2022/R/GAS;
 - b) Società Gasdotti Italia S.p.A. e Snam Rete Gas S.p.A. hanno evidenziato criticità in relazione ai criteri di riconoscimento dei costi degli autoconsumi di energia elettrica delle centrali di compressione elettriche o *dual fuel* di cui ai commi 33.3 e 33.4 della RTTG 6PRT, riguardanti in particolare vincoli tecnici che renderebbero inefficienti *switch* frequenti tra utilizzo capacità di compressione a gas ed elettrica in caso di centrali *dual fuel*, e la potenziale mancata copertura dei costi di rete, degli oneri di sistema e di commercializzazione in caso di consumi elettrici;
 - le proposte tariffarie, come da ultimo inviate dalle imprese di trasporto in esito alle risultanze istruttorie nell'ambito del procedimento di valutazione tariffaria e tenendo conto di quanto rilevato al precedente alinea, sono risultate coerenti con i criteri regolatori vigenti e con i rilievi formulati nel corso dell'istruttoria.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 369/2025/R/GAS, l'Autorità ha approvato la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativa all'anno 2026 e di rideterminazione dei ricavi di riferimento relativi all'anno 2025 per il terminale FSRU di Ravenna presentata dalla società SET S.r.l., inclusiva della proposta di riallocazione dei costi dall'attività di rigassificazione a quella di trasporto gas, fatta salva la conclusione positiva dell'*iter* di aggiornamento dell'ambito della Rete Nazionale di gasdotti e la verifica della coerenza con la regolazione tariffaria vigente di cui alla RTTG 6PRT;
- con decreto 9 settembre 2025, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, in sede di aggiornamento dell'ambito della Rete Nazionale di gasdotti, ha ricompreso in tale ambito le opere accessorie dell'“Allacciamento FSRU Ravenna - Tratto Off-Shore” (quali: la nuova piattaforma funzionale all'ormeggio e al trasporto del gas naturale; l'adeguamento piattaforma esistente di supporto logistico alle operazioni; la diga frangiflutti di protezione);
- con comunicazione del 30 settembre 2025 (prot. Autorità P/67218) sono stati richiesti a Snam Rete Gas S.p.A. approfondimenti sulle opere accessorie dell'“Allacciamento FSRU Ravenna - Tratto Off-Shore” finalizzati a verificare il rispetto dei requisiti dell'articolo 5 della RTTG 6PRT, relativi a efficienza ed economicità degli investimenti;
- con la comunicazione del 17 novembre 2025 (prot. Autorità A/79791 del 18 novembre 2025), la società ha fornito gli approfondimenti richiesti, con particolare riferimento ai costi delle opere, anche confrontati con uno scenario controfattuale di operatività del terminale FSRU in assenza di realizzazione della diga; la società ha inoltre fornito i dettagli e le motivazioni sottostanti agli ulteriori incrementi dei costi connessi alla realizzazione delle summenzionate opere accessorie;
- nella proposta tariffaria 2027 e di rideterminazione dei ricavi 2026 Snam Rete Gas S.p.A. ha incluso tra gli investimenti riconosciuti ai fini tariffari le opere accessorie dell'“Allacciamento FSRU Ravenna - Tratto Off-Shore”.

CONSIDERATO CHE, IN MERITO AI LIVELLI TARIFFARI PER IL 2027:

- ai sensi del comma 37.4 della RTTG 6PRT, con la comunicazione del 30 aprile 2026 (prot. Autorità A/32404 del 4 maggio 2026), la società Snam Rete Gas S.p.A. ha trasmesso all'Autorità il modello tariffario per il calcolo delle tariffe di trasporto applicabili per il periodo tariffario successivo (anno 2027);
- sulla base delle informazioni relative ai ricavi di riferimento e ai *driver* tariffari rilevanti per il calcolo dei corrispettivi, come risultanti dalle proposte tariffarie presentate dalle imprese di trasporto e del modello tariffario trasmesso da Snam Rete Gas S.p.A., emerge, per l'anno 2027 e rispetto all'anno 2026:
 - a) una variazione positiva dei corrispettivi di capacità (pari mediamente a circa +7,8% per i corrispettivi di entrata e +5,5% per i corrispettivi di uscita) che riflette:

- i. la variazione dei ricavi di riferimento dell'attività di trasporto complessivamente da recuperare mediante corrispettivi di capacità (+5,9%);
- ii. la variazione delle capacità previste in conferimento (-1,8% per i punti di entrata, +0,4% per i punti di uscita);
- b) una variazione negativa del corrispettivo unitario variabile CV_U (pari a -23%), riconducibile alla diminuzione dei ricavi di riferimento da recuperare mediante l'applicazione di tale corrispettivo (-18%), in particolare quelli a copertura dei costi energetici della rete, e dall'aumento dei volumi di riferimento utilizzati come *driver* (+6,7%);
- c) una variazione negativa del corrispettivo di misura (pari a -3,2%), che riflette la riduzione dei relativi ricavi di riferimento (-2,5%) in combinazione al lieve aumento delle capacità previste in conferimento nei punti di riconsegna (+0,1%).

CONSIDERATO CHE, IN RELAZIONE AI FATTORI CORRETTIVI E DI CONGUAGLIO:

- ai sensi dell'Articolo 40 della RTTG 6PRT, le imprese Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas (comunicazione del 29 aprile 2026, prot. Autorità A/31653 di pari data e, da ultimo, comunicazione del 18 maggio 2026, prot. Autorità A/36353 di pari data), Energie Rete Gas S.r.l. (comunicazione del 30 aprile 2026, prot. Autorità A/32199 di pari data e, da ultimo, comunicazione del 18 maggio 2026, prot. Autorità A/35608 di pari data), Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. (comunicazione del 30 aprile 2026, prot. Autorità A/32403 del 4 maggio 2026 e, da ultimo, comunicazione del 13 maggio 2026, prot. Autorità A/35567 del 14 maggio 2026), Metanodotto Alpino S.r.l. (comunicazione del 29 aprile 2026, prot. Autorità A/31814 del 4 maggio 2026 e, da ultimo, comunicazione del 18 maggio 2026, prot. Autorità A/36404 di pari data), Netenergy Service S.r.l. (comunicazione del 30 aprile 2026, prot. Autorità A/32103 di pari data e, da ultimo, comunicazione del 13 maggio 2026, prot. Autorità A/35336 di pari data), Retragas S.r.l. (comunicazione del 30 aprile 2026, prot. Autorità A/32409 del 4 maggio 2026 e, da ultimo, comunicazione del 18 maggio 2026, prot. Autorità A/36370 di pari data), SGI S.p.A. (comunicazione del 30 aprile 2026, prot. Autorità A/32416 del 4 maggio 2026 e comunicazione del 13 maggio 2026, prot. Autorità A/35609 del 14 maggio 2026) e Snam Rete Gas S.p.A. (comunicazione del 30 aprile 2026, prot. Autorità A/32393 del 4 maggio 2026 e, da ultimo, comunicazione del 18 maggio 2026, prot. Autorità A/36452 di pari data), hanno comunicato all'Autorità l'attestazione dei ricavi conseguiti nell'anno 2025, sulla base della quale sono determinati i fattori correttivi e di conguaglio di competenza del medesimo anno;
- con riferimento alle partite economiche oggetto di regolazione a valere sul "Conto oneri trasporto", le imprese di trasporto devono ricevere da Cassa un ammontare complessivamente pari a circa 83 milioni di euro, ai fini della regolazione delle seguenti spettanze:
 - a) 98 milioni di euro che le imprese di trasporto devono ricevere complessivamente per i fattori correttivi e di conguaglio di competenza dell'anno 2025, così suddivisi:

- i. 122,0 milioni di euro, da ricevere per il fattore correttivo dei ricavi di capacità ($FC_{2025}^{T,CAP}$) di cui all'Articolo 31 della RTTG 6PRT, derivanti dalle minori capacità effettivamente conferite nel 2025 rispetto a quelle previste in conferimento ai fini della determinazione dei corrispettivi;
 - ii. 4 milioni di euro, da versare per il fattore correttivo dei ricavi di *commodity* del servizio di trasporto ($FC_{2025}^{T,COM}$) di cui all'Articolo 32 della RTTG 6PRT, per effetto dei maggiori quantitativi di gas riconsegnati nei punti di uscita della rete nel 2025 rispetto ai quantitativi utilizzati ai fini della determinazione del corrispettivo variabile (+6,7%);
 - iii. 0,7 milioni di euro, da ricevere per il conguaglio relativo ai costi per le perdite (C_{2025}^{PER}) di cui al comma 33.5 della RTTG 6PRT;
 - iv. 6,7 milioni di euro, da ricevere per il conguaglio delle partite relative al Gas Non Contabilizzato (C_{2025}^{GNC}) di cui al comma 33.6 della RTTG 6PRT;
 - v. 34 milioni di euro, da versare per il conguaglio relativo agli oneri ETS ($C_{2024,ETS}$), ai sensi dell'Articolo 34 della RTTG 6PRT;
 - vi. 5,7 milioni di euro, da ricevere per il fattore correttivo dei ricavi del servizio di misura del trasporto (FC_{2025}^M), ai sensi dell'Articolo 35 della RTTG 6PRT;
 - b) 14 milioni di euro, da versare complessivamente alla Cassa a titolo di acconto dei ricavi ammessi dell'anno 2026, ai sensi del comma 36bis.3 della RTTG 6PRT;
- ai sensi dell'articolo 19 della RTTG 6PRT, il CV_{FC} dell'anno t è dimensionato in funzione dei fattori correttivi dell'anno $t-2$, tenendo altresì conto di eventuali esigenze straordinarie di finanziamento o eccedenze del "Conto oneri trasporto", e delle esigenze di finanziamento degli acconti rispetto ai ricavi ammessi di cui al comma 36bis.3;
 - con la deliberazione 215/2025/R/GAS, l'Autorità, in considerazione delle somme residue degli importi relativi ai fattori correttivi 2023 e agli acconti rispetto ai ricavi ammessi di cui al comma 36bis.3 di competenza del 2024, ha disposto di dimensionare il corrispettivo complementare per il recupero dei ricavi CV_{FC} per l'anno 2026 al fine di recuperare le spettanze pregresse e un terzo del gettito per la copertura dai fattori correttivi e di conguaglio 2024 e degli acconti sui ricavi ammessi di competenza del 2025, rimandando il recupero della restante quota, pari a circa 95 milioni di euro, al 2027;
 - risultano altresì da recuperare, attraverso il corrispettivo CV_{FC} del 2027, i conguagli dei ricavi ammessi 2024, come approvati con la con la deliberazione 556/2025/R/GAS, pari complessivamente a circa 62 milioni di euro;
 - il corrispettivo complementare CV_{FC} per l'anno 2027 deve quindi tener conto della necessità di regolazione delle partite sopra richiamate e della necessità di recupero delle spettanze pregresse delle imprese di trasporto.

CONSIDERATO INOLTRE CHE, IN RELAZIONE ALLE INFORMAZIONI DA PUBBLICARE AI SENSI DELLA NORMATIVA EUROPEA:

- l'articolo 19 del regolamento (UE) 2024/1789 prevede che, a decorrere dal 5 agosto 2025, l'autorità di regolazione competente garantisca la trasparenza delle metodologie, dei parametri e dei valori utilizzati per determinare i ricavi consentiti o previsti dei gestori dei sistemi di trasporto, richiedendo al gestore stesso le informazioni contenute nell'Allegato I al medesimo regolamento, o ne richiede la pubblicazione da parte del pertinente gestore del sistema di trasporto, in un formato liberamente accessibile, scaricabile e non modificabile (in sola lettura) e, per quanto possibile, in una o più lingue comunemente comprese, fatta salva la protezione dei dati commercialmente sensibili;
- la RTTG 6PRT, al comma 38.1, lettera d), dispone che l'Autorità pubblichi entro il 31 maggio di ogni anno, contestualmente alla determinazione dei corrispettivi tariffari, le informazioni di cui all'Allegato I, paragrafo 1, punti 2-4, del regolamento (UE) 2024/1789 non ricomprese nelle informazioni pubblicate ai sensi del Codice TAR, mentre demanda alle imprese di trasporto la pubblicazione delle informazioni di cui all'Allegato I, paragrafo 1, punto 5 del medesimo regolamento (comma 38.5).

RITENUTO OPPORTUNO, IN RELAZIONE ALLE DETERMINAZIONI TARIFFARIE:

- approvare i tassi di capitalizzazione relativi agli anni 2026 e 2027 per il c.d. *reopener* di cui commi 37.4 e 37.5 della deliberazione 497/2023/R/COM, determinanti come media dei tassi relativi al periodo 2023-2027 presentati ai sensi del comma 5.1 della deliberazione 390/2025/R/COM, e verificando il tetto massimo allo scostamento rispetto al tasso di capitalizzazione atteso *ex ante* per ciascuno degli anni 2026 e 2027 sulla base delle stime più aggiornate di spesa operativa e di capitale presenti nelle proposte tariffarie 2027 e di rideterminazione dei ricavi 2026;
- acquisire le previsioni di spesa di capitale relative agli anni 2026 e 2027 trasmesse nell'ambito dei tassi di capitalizzazione 2026-2027 presentati ai sensi del comma 5.1 della deliberazione 390/2025/R/COM, ai fini dell'applicazione del meccanismo di incentivazione alla corretta rivelazione della spesa di capitale ai sensi dell'articolo 46 del TIROSS;
- valutare positivamente, anche tenuto conto di quanto precisato in premessa e ferme restando eventuali ulteriori esigenze istruttorie da valutare in sede di determinazione dei ricavi ammessi, le proposte dei ricavi di riferimento per la determinazione delle tariffe del servizio di trasporto e misura per l'anno 2027 presentate dalle società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Energie Rete Gas S.r.l., Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A., Metanodotto Alpino S.r.l., Netenergy Service S.r.l., Retragas S.r.l., SGI S.p.A., Snam Rete Gas S.p.A.;
- non accogliere l'istanza di accesso al meccanismo sperimentale di incentivazione all'efficienza realizzativa e/o prestazionale presentata da SGI S.p.A. e Snam Rete Gas S.p.A., non potendo considerare il costo unitario di confronto proposto dalle imprese

quale *benchmark* di efficienza coerente con le finalità di sperimentazione del meccanismo incentivanti di cui all'articolo 4 della deliberazione 390/2025/R/COM;

- in relazione alla riallocazione dall'attività di rigassificazione a quella di trasporto gas dei costi relativi alle opere accessorie all'“*Allacciamento FSRU Ravenna - Tratto Off-Shore*”, anche tenuto conto degli ulteriori incrementi del costo di investimento delle suddette opere, fissare il tetto massimo al riconoscimento tariffario nei limiti delle stime presentate dalla società con la comunicazione del 17 novembre 2025 (prot. Autorità A/79791 del 18 novembre 2025);
- determinare, sulla base dei ricavi di riferimento proposti dalle imprese di trasporto e del modello tariffario reso disponibile dalla società Snam Rete Gas S.p.A., i corrispettivi per il servizio di trasporto e per i servizi non di trasporto (misura, *metering* presso i clienti finali e ulteriori servizi) di cui ai Titoli IV e V della RTTG 6PRT relativi all'anno 2027;
- approvare i ricavi di riferimento relativi all'anno 2026, rideterminati ai sensi dell'Articolo 37.3*bis* della RTTG 6PRT, sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo del 2025, e delle variazioni degli indici inflattivi rilevanti per l'aggiornamento dei costi di capitale e dei costi operativi, rilevati a consuntivo, come approvati con la deliberazione 78/2026/R/COM, o degli indici stimati più aggiornati a disposizione pubblicati dalla Banca d'Italia.

RITENUTO OPPORTUNO, IN RELAZIONE AI FATTORI CORRETTIVI E DI CONGUAGLIO:

- determinare gli acconti sui ricavi ammessi derivanti dal c.d. *tariff decoupling*, di cui al comma 36*bis*.3 della RTTG 6PRT, sulla base dei ricavi di riferimento 2026 rideterminati con il presente provvedimento, in misura complessivamente pari a 14 milioni di euro da versare a Cassa, e prevedere che la Cassa provveda alla relativa compensazione ai sensi medesimo comma 36*bis*.3 della RTTG 6PRT;
- determinare l'ammontare complessivo per la compensazione dei fattori correttivi e di conguaglio di competenza dell'anno 2025, in misura pari a 98 milioni di euro, e prevedere che la Cassa provveda alla relativa compensazione ai sensi dell'Articolo 36 della RTTG 6PRT;
- dimensionare il corrispettivo complementare per il recupero dei ricavi CV_{FC} , prevedendo di recuperare nel corso del 2027 le spettanze pregresse per il conguaglio dei ricavi ammessi 2024, pari a circa 62 milioni di euro, e i due terzi residui del gettito per la copertura dai fattori correttivi e di conguaglio 2024, pari a circa 94 milioni di euro;
- determinare conseguentemente il valore del corrispettivo complementare per il recupero dei ricavi CV_{FC} al fine di recuperare un gettito complessivamente pari a circa 243 milioni di euro.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- con riferimento ai costi energetici a copertura dei consumi elettrici delle centrali di compressione, sia opportuno rimandare le valutazioni su eventuali esigenze di

conguaglio dei costi effettivamente sostenuti in sede di definizione dei ricavi ammessi per l'anno 2027, anche tenendo conto di eventuali meccanismi di conguaglio che saranno definiti in esito al procedimento di revisione dei criteri di regolazione per il settimo periodo di regolazione avviato con la deliberazione 16/2026/R/GAS (cfr. punto 12.35 del DCO 165/2026/R/GAS);

- con riferimento ai requisiti di trasparenza di cui all'articolo 19 del Regolamento (UE) 2024/1789, sia opportuno dare mandato alle imprese di trasporto di pubblicare le informazioni di cui all'Allegato I, paragrafo 1, punto 4, lettera a) del regolamento (UE) 2024/1789, non pubblicate in allegato al presente provvedimento poiché riguardanti dati non direttamente desumibili dalla modulistica tariffaria

DELIBERA

1. di determinare, per i punti di entrata e uscita della rete dei gasdotti di cui alla Tabella 1 allegata al presente provvedimento, i corrispettivi tariffari per l'anno 2027 di cui al Titolo IV e al Titolo V della RTTG 6PRT, come riportati nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento;
2. di approvare le proposte di rideterminazione dei ricavi di riferimento relativi all'anno 2026 presentate dalle imprese di trasporto, secondo quanto precisato nelle premesse del presente provvedimento;
3. di determinare i parametri rilevanti ai fini della pubblicazione, da parte dell'impresa maggiore, delle informazioni di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del Codice TAR e di cui all'Allegato I, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1789, come riportati nella Tabella 3 allegata al presente provvedimento;
4. di dare mandato alle imprese di trasporto di pubblicare le informazioni di cui all'Allegato I, paragrafo 1, punto 4, lettera a) del regolamento (UE) 2024/1789, ulteriori rispetto a quelle di cui al precedente punto 3;
5. di approvare i tassi di capitalizzazione delle imprese di trasporto per gli anni 2026 e 2027 per il c.d. *reopener* di cui commi 37.4 e 37.5 della deliberazione 497/2023/R/COM, come riportati nella Tabella 4 allegata al presente provvedimento;
6. di determinare gli acconti sui ricavi ammessi di cui al comma 36bis.3 della RTTG 6PRT, relativi all'anno 2026, in misura complessivamente pari a 14 milioni di euro (da versare alla Cassa), e prevedere che le imprese di trasporto provvedano alla relativa compensazione con la Cassa ai sensi del comma 36bis.3 della RTTG 6PRT;
7. di determinare l'ammontare per la compensazione dei fattori correttivi e di conguaglio di competenza dell'anno 2025, in misura complessivamente pari a 98 milioni di euro (da ricevere dalla Cassa), e prevedere che la Cassa provveda alla relativa compensazione con le imprese di trasporto ai sensi della regolazione vigente;
8. di determinare il valore del corrispettivo complementare per il recupero dei ricavi CV_{FC} pari a 0,0034860 euro/metro cubo a decorrere dal 1° gennaio 2027;

9. di approvare il valore del coefficiente k , di cui al comma 15.2 della RTTG 6PRT, pari a 2,9;
10. di fissare un tetto massimo al riconoscimento tariffario dei costi di investimento delle opere accessorie dell’*“Allacciamento FSRU Ravenna - Tratto Off-Shore”* nei limiti delle stime presentate dalla società con la comunicazione del 17 novembre 2025 (prot. Autorità A/79791 del 18 novembre 2025);
11. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
12. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

26 maggio 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dall’Acqua